

# ATTO NORMATIVO DIOCESANO

(così come approvato dall'assemblea diocesana del 27/02/2005)

## CAP. 1 L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI AVEZZANO

### Art. 1 L'Azione Cattolica di Avezzano

1.1 Nella diocesi di Avezzano è costituita l'associazione diocesana di *Azione Cattolica* (di seguito denominata A.C.) secondo il dettato dello *Statuto nazionale* dell'Azione Cattolica Italiana (di seguito denominata A.C.I.), del relativo *Regolamento di attuazione* e del presente *Atto normativo*.

1.2 L'A.C. della diocesi di Avezzano, in comunione con tutte le altre associazioni diocesane, è parte integrante dell'A.C.I. di cui condivide carisma, principi e finalità.

### Art. 2 Caratteristiche e principi fondamentali

2.1 L'A.C. della diocesi di Avezzano riunisce tutti i fedeli laici che, condividendone le finalità, aderiscono all'A.C.I.

2.2 È un'associazione ecclesiale riconosciuta dai Pastori della Chiesa come espressione storica di una "singolare forma di ministerialità laicale". Il suo specifico carisma è quello di partecipare alla missione ecclesiale di evangelizzazione, formazione cristiana delle coscienze e santificazione degli uomini, secondo la vocazione laicale, in piena comunione e stretta collaborazione col Vescovo e col Presbiterio diocesano. A tale scopo vive profondamente radicata nella Chiesa locale e nel territorio, in costante dialogo e collaborazione con gli altri soggetti della pastorale, in forma associata, unitaria e democratica.

### Art. 3 Elementi storici e territoriali

3.1 La Diocesi di Avezzano si estende per una superficie di 1700 Km<sup>2</sup> e conta 98 parrocchie raggruppate in 7 zone pastorali o foranie: Avezzano, Carsoli, Celano, Magliano dei Marsi, Pescina, Tagliacozzo, Trasacco. I primi 35 circoli della Gioventù Cattolica Italiana sorsero in Diocesi tra il 1913 e il 1915 per volontà del Vescovo dei Marsi Mons. Pio Marcello Bagnoli.

Da allora l'associazione ha offerto a molte generazioni gli strumenti per una solida formazione cristiana. Oggi deve confrontarsi con la nuova situazione socio-religiosa che si è venuta a creare: spopolamento dei paesi e calo di sensibilità ai valori religiosi.

### Art. 4 Sede e rappresentanza legale

4.1 L'A.C. della diocesi di Avezzano ha la propria sede, denominata comunemente "centro diocesano", in Avezzano, Via Bagnoli 65.

4.2 L'associazione diocesana è guidata dagli organismi definiti dal presente Atto normativo ed è rappresentata legalmente e sul piano ecclesiale dal presidente diocesano in carica.

## **CAP. 2 ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'A. C. I. DELLA DIOCESI DI AVEZZANO**

### **Art. 5 Adesione**

5.1 L'adesione all'A.C.I., nell'associazione diocesana di Avezzano, esprime una libera e personale scelta che rende ogni socio responsabile a tutti i livelli della vita dell'associazione, cui contribuisce con la preghiera, con l'impegno di formazione, con la partecipazione attiva alle sue iniziative ed ai momenti democratici, con la promozione ed il sostegno economico alla vita dell'associazione nazionale, diocesana e territoriale.

### **Art. 6 Contributo economico**

6.1 Il contributo economico annuale, stabilito dal Consiglio Nazionale, può essere integrato dal Consiglio Diocesano, previa valutazione del bilancio preventivo ed in considerazione delle esigenze della diocesi.

### **Art. 7 Partecipazione**

7.1 Con l'adesione all'AC, ciascun socio assume diritti e doveri che qualificano la partecipazione all'associazione attraverso quella scelta democratica che scandisce ed orienta la gestione della vita associativa.

7.2 La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti e l'esercizio dei diritti legittimamente attribuiti dallo *Statuto nazionale* dell'A.C.I., dal relativo *Regolamento di attuazione* e dal presente *Atto normativo*.

### **Art. 8 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio**

8.1 La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) i soci che hanno compiuto il 14° anno di età; possono essere eletti e rivestire incarichi direttivi o consultivi (elettorato passivo) i soci dell'A.C. che hanno compiuto il 18° anno di età e che rispondono alle altre eventuali condizioni necessarie, esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione. I responsabili giovani, a livello diocesano e parrocchiale, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno d'età.

8.2 In base all'articolo 19 comma 3 dello *Statuto nazionale* dell'A.C.I. gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire consecutivamente uno stesso incarico al massimo per due mandati.

8.3 Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di:

- a) Presidente diocesano;
- b) Componente della presidenza diocesana;
- c) Segretario diocesano di movimenti;
- d) Presidente dell'associazione territoriale;
- e) Responsabile di settore o articolazione nominato dall'associazione territoriale;
- f) Segretario dell'associazione territoriale;
- g) Amministratore dell'associazione territoriale.

8.4 Per quanto riguarda i componenti della presidenza diocesana il doppio mandato si intende riferito al medesimo ruolo ricoperto.

## **CAP. 3 ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

### **Art. 9 Articolazione territoriale dell'associazione diocesana**

9.1 L'A.C. di Avezzano si articola in associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale. Per esigenze legate al contesto ecclesiale e alla vita associativa possono sorgere anche associazioni interparrocchiali.

9.2 L'associazione territoriale di A.C. riunisce i bambini e i ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi (di seguito denominata A.C.R.) e i giovani e gli adulti in due settori; essa propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita, in particolare cura la formazione degli aderenti attraverso la costituzione di appositi gruppi omogenei per fasce d'età.

9.3 Il funzionamento delle associazioni territoriali è regolato dallo *Statuto nazionale* dell'A.C.I., dal relativo *Regolamento d'attuazione* e dal presente *Atto normativo*; per quanto non espressamente precisato in seguito, in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dagli strumenti suddetti.

### **Art. 10 Organi delle associazioni territoriali**

10.1 Organi delle associazioni territoriali sono: L'Assemblea, il Consiglio, il Presidente.

10.2 **L'Assemblea** riunisce tutti i laici aderenti all'AC appartenenti all'associazione territoriale. E' convocata ordinariamente ogni tre anni, nel periodo indicato dal Consiglio diocesano, sulla base del calendario assembleare nazionale. Fornisce le linee generali della vita dell'associazione, designa il Presidente parrocchiale ed elegge i membri del Consiglio.

E' convocata in via straordinaria, per delibera del Consiglio Parrocchiale a maggioranza dei suoi membri, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento negli obiettivi precedentemente delineati.

Nomina i delegati dell'associazione territoriale all'Assemblea diocesana, o ne dà mandato al Consiglio.

L'assemblea si ritiene valida se ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto, altrimenti si procede ad una seconda convocazione; in base all'articolo 7 comma 1 del *Regolamento nazionale d'attuazione* il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato.

All'assemblea deve partecipare un membro del Consiglio Diocesano; dei lavori e delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale.

10.3 **Il Consiglio** assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione territoriale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche individuate dall'assemblea parrocchiale; delibera la partecipazione di membri dell'associazione in seno ai Consigli Pastorali parrocchiali, ai Comitati di quartiere, ove presenti, e a tutte quella realtà di coinvolgimento delle associazioni a livello locale alle quali dovesse essere invitata l'associazione territoriale.

Deve essere costituito da un numero minimo di 5 membri, escluso il Presidente, e garantire la rappresentanza di tutti i settori presenti e dell'A.C.R., attraverso gli educatori.

In caso di associazione interparrocchiale, bisogna garantire la rappresentanza di tutte le parrocchie cui l'associazione si riferisce.

Al Consiglio partecipa il Parroco, in qualità di sacerdote assistente, per contribuire ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico dell'associazione.

Al Consiglio possono partecipare in qualità di uditori, gli educatori A.C.R., gli educatori giovanissimi e giovani, gli animatori dei gruppi adulti.

Il Consiglio nomina, all'inizio del suo mandato, un responsabile per ciascun settore presente e uno per l'A.C.R., nonché segretario e amministratore su proposta del Presidente; annualmente individua gli educatori e gli animatori dei gruppi parrocchiali, su proposta dei responsabili di settore e dell'A.C.R.

Il consiglio viene convocato con scadenze che permettano la reale conduzione della vita associativa, comunque non meno di tre volte l'anno; è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione territoriale e provvede annualmente ad approvare il rendiconto economico e finanziario.

**10.4 Il Presidente** convoca e presiede il Consiglio; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione, cura la piena collaborazione col Parroco e la comunità parrocchiale, svolge funzioni di rappresentanza in ambito ecclesiale e civile.

Viene designato, a mezzo di elezione diretta, dall'Assemblea regolarmente riunita: a tal fine, durante lo svolgimento dell'assemblea, viene formata un'apposita lista, denominata "Lista del Presidente", in cui inserire i candidati alla presidenza; risulta designato colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, in sede assembleare, venga individuato un unico candidato presidente, affinché questi sia designato a tale incarico, deve ottenere un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

Il presidente designato viene nominato dal Vescovo diocesano, su proposta del Consiglio Parrocchiale

Qualora, per gravi motivi, il Vescovo non ritenga il nominativo designato in condizioni di adempiere a tale incarico, il Consiglio, senza la necessità di convocare nuovamente l'assemblea, individua un secondo nominativo, tenendo in debito conto le preferenze ottenute in sede assembleare da eventuali altri candidati.

## **Art. 11 Gruppi di formazione interparrocchiali**

**11.1** Qualora lo richiedano esigenze pastorali e di promozione della vita associativa, possono originarsi nei settori e nell'articolazione, sentiti gli Organi diocesani, gruppi di formazione, omogenei per fasce d'età, costituiti da diverse realtà parrocchiali coordinati da comuni educatori.

**11.2** Lo scopo dei gruppi interparrocchiali oltre al perseguimento delle finalità dell'Associazione è quello di promuovere e non disperdere le risorse associative delle singole realtà parrocchiali.

Gli Organi diocesani coordinano e promuovono la formazione di tali gruppi.

## **Art. 12 Gruppi e Movimenti**

**12.1** L'associazione diocesana può promuovere la formazione e lo sviluppo di Gruppi che si possono originare in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifiche realtà diocesane e parrocchiali, allo scopo di meglio realizzare gli obiettivi dell'Associazione sul territorio.

**12.2** L'insieme di più Gruppi omogenei definisce un Movimento il cui responsabile (segretario) ne è il referente presso il Consiglio Diocesano. Il Consiglio diocesano procede al riconoscimento del Movimento e ne definisce la struttura organizzativa sulla base delle indicazioni statutarie, dei documenti normativi nazionali dei Movimenti e dell'accordo AC-Movimenti.

## **Art. 13 Collegamenti con le altre realtà pastorali**

**13.1** L'Associazione diocesana collabora alle attività promosse dal Vescovo diocesano e da tutti gli Uffici diocesani per contribuire ad una più efficace attuazione dell'attività pastorale della Diocesi.

**13.2** L'Associazione diocesana promuove e coordina apposite iniziative di collaborazione con le altre aggregazioni laicali presenti nella diocesi, nonché con le realtà operanti nell'ambito del volontariato.

## **CAP. 4 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

### **Art. 14 Organismi dell'associazione diocesana**

14.1 Gli organismi diocesani dell'A.C. di Avezzano sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente, la Presidenza e la Consulta dei ragazzi.

### **Art. 15 L'Assemblea diocesana**

15.1 L'Assemblea diocesana è composta dai rappresentanti di tutte le Associazioni territoriali, dei Gruppi e Movimenti costituiti nell'associazione diocesana. Si riunisce per l'elezione del Consiglio diocesano e per elaborare le linee generali della vita dell'associazione. È luogo dell'incontro qualificato, del coordinamento con la Chiesa diocesana e le sue scelte, del rapporto vivo e dell'aiuto reciproco con le Associazioni territoriali. Di norma, secondo i tempi fissati dal percorso assembleare nazionale, viene convocata ogni tre anni; è convocata in via straordinaria, per delibera del Consiglio diocesano a maggioranza dei suoi membri, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.

15.2 L'assemblea è validamente costituita quando sia accertata la presenza di almeno i 2/3 dei suoi membri calcolati sulla base delle comunicazioni pervenute alla segreteria diocesana.

15.3 All'Assemblea diocesana partecipano con diritto di voto:

a) i delegati delle Associazioni territoriali nella persona del Presidente parrocchiale e di altri tre rappresentanti eletti dall'assemblea parrocchiale (uno per gli adulti, uno per i giovani, uno per l'A.C.R.).

Inoltre, ogni associazione con più di 100 aderenti, compresa l'A.C.R., ha diritto ad un altro rappresentante sempre eletto dall'Assemblea parrocchiale, assicurando per quanto possibile la proporzione delle componenti dell'associazione.

Per le associazioni incomplete di qualche settore e/o articolazione, i delegati verranno eletti dall'Assemblea parrocchiale in base alle realtà presenti (se esiste solo giovani e A.C.R., i rappresentanti sono il Presidente e i rappresentanti giovani e A.C.R., se esiste solo adulti, Presidente e rappresentante adulti).

b) I membri del Consiglio diocesano uscente.

c) I Segretari dei movimenti di A.C. formalmente costituiti in Diocesi.

d) 5 delegati per ciascun movimento presente in Diocesi.

15.4 All'assemblea partecipano, senza diritto di voto, gli assistenti secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 del *Regolamento nazionale d'attuazione*.

15.5 Vengono fissate le seguenti norme di ammissione al voto:

a) I nominativi dei delegati all'Assemblea diocesana devono essere comunicati dai presidenti parrocchiali alla segreteria diocesana subito dopo lo svolgimento delle assemblee parrocchiali, e comunque non oltre i termini stabiliti dal Consiglio diocesano, mediante gli appositi moduli inviati dalla segreteria stessa.

b) I rappresentanti delle associazioni territoriali che non abbiano trasmesso gli appositi moduli entro il termine prestabilito, possono essere ammessi al voto su giudizio inappellabile della commissione per la verifica dei poteri e comunque dietro presentazione dello stralcio di verbale firmato dal Presidente dell'associazione territoriale da cui risulti la loro elezione.

c) Nel caso che l'Assemblea dell'associazione territoriale non abbia avuto luogo, ha diritto di voto il solo Presidente uscente, non hanno tuttavia questo diritto i Presidenti uscenti già eletti per due mandati.

d) Per le associazioni che, entro la data dell'assemblea, non abbiano provveduto al regolare versamento delle quote associative, partecipano con diritto di voto i soli Presidenti.

e) Ciascun delegato deve essere personalmente in regola con gli obblighi statutari, in particolare con il versamento delle quote relative alle adesioni.

15.6 Gli organi dell'Assemblea Diocesana sono:

- a) L'Ufficio di Presidenza;
- b) L'Ufficio di Segreteria;
- c) La Commissione verifica poteri/elettorale.

15.7 L'Assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano e da due Vice-presidenti proposti dallo stesso all'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza regola lo svolgimento dell'Assemblea, propone l'elezione dell'Ufficio di Segreteria e della Commissione.

L'Ufficio di Segreteria è composto da due persone ed ha il compito di verbalizzare gli atti assembleari.

La Commissione Verifica poteri/Elettorale è composta da tre membri (presidente coordinatore e due scrutatori) ed ha l'incarico di regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali, decidere su eventuali reclami, proclamare i nomi degli eletti.

15.8 L'elezione dei membri del Consiglio Diocesano avverrà per liste di candidati: Adulti, Giovani, A.C.R. Sono eleggibili alla carica di Consigliere diocesano:

- a. i consiglieri diocesani uscenti
- b. i delegati delle associazioni territoriali all'assemblea
- c. altri aderenti per i quali, in corso di assemblea, siano state raccolte, da parte dei delegati, 10 firme a sostegno della candidatura.

La commissione elettorale appronta 3 tipi di schede e le urne, lo spoglio sarà unico.

Ogni delegato riceverà 3 schede, una per ogni lista, e potrà esprimere 5 preferenze per ognuna di esse.

Risulteranno eletti per il Consiglio Diocesano:

- a. 5 membri della lista adulti
- b. 5 membri della lista giovani
- c. 5 membri della lista A.C.R.

In caso di parità risulterà eletto il più anziano di età.

Al termine dello spoglio il presidente coordinatore della commissione elettorale proclamerà in Assemblea gli eletti.

15.9 I lavori dell'Assemblea procederanno secondo il programma e il calendario approvato dal Consiglio diocesano; l'Assemblea diocesana provvederà direttamente, o ne darà mandato al Consiglio neo-eletto, ad eleggere i delegati della diocesi all'Assemblea Nazionale.

## **Art. 16 Il consiglio diocesano**

16.1 Il Consiglio diocesano dell'A.C. è responsabile dell'attuazione delle linee indicate dall'Assemblea diocesana, della programmazione e della verifica periodica dell'associazione diocesana. E' un organismo rappresentativo, democratico, unitario e decisionale. Al Consiglio spetta inoltre la funzione elettiva per la formazione della Presidenza, il conferimento degli incarichi diocesani, la deliberazione in materia di regolamenti e di documenti di indirizzo, la determinazione delle quote associative, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali. Si rapporta agli organismi ecclesiali e offre il suo attivo contributo alla progettazione e realizzazione degli indirizzi pastorali, è luogo di unitarietà. Delibera, a maggioranza dei suoi membri, sulla partecipazione dell'associazione diocesana a Forum cittadini e in genere a realtà locali di coinvolgimento delle associazioni, alle quali l'A.C. diocesana venga invitata.

16.2 Risulta composto dai 15 membri eletti dall'Assemblea, dai segretari dei movimenti formalmente costituiti in diocesi, da tutti i membri della Presidenza diocesana, se non già membri del consiglio stesso, e, senza diritto di voto, dagli assistenti diocesani.

In base all'articolo 16 comma 5 del regolamento nazionale nel consiglio diocesano sono cooptati gli eletti nel Consiglio Nazionale.

16.3 Si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente diocesano.

Vengono nominati dal Consiglio 4 Vice-presidenti (2 adulti e 2 giovani) possibilmente un uomo e una donna, un responsabile e un vice-responsabile A.C.R. (possibilmente uomo e donna).

16.4 Il primo consiglio diocesano successivo all'Assemblea viene convocato e presieduto dal presidente uscente.

16.5 La partecipazione al Consiglio può essere allargata ai Presidenti parrocchiali qualora si debba discutere di decisioni importanti, o ritenute tali, riguardanti il futuro dell'associazione.

Ordinariamente, quando si discutano questioni inerenti i ragazzi dell'A.C.R., insieme al Consiglio viene convocata anche la Consulta dei ragazzi.

## **Art. 17 Il presidente diocesano**

17.1 Il Presidente diocesano è il segno dell'unità dell'associazione diocesana, presiede gli organismi associativi diocesani e rappresenta l'A.C. diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile; favorisce l'incontro tra le componenti della struttura associativa stabilendo un rapporto di reciprocità; si impegna, attraverso gli organismi associativi (Presidenza, Consiglio, Assemblea, Consulta dei ragazzi), a dare voce alle esigenze delle associazioni territoriali, assicura il pieno funzionamento di tutti gli organi.

17.2 Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo che lo sceglie fra una terna di nomi formulata dal Consiglio diocesano nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, secondo le modalità riportate dal Reg. nto naz.le all'art.10 comma d "*per la designazione della terna: ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e , nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto ,nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo*".

## **Art. 18 La presidenza diocesana**

18.1 La Presidenza diocesana è l'organo al quale è affidata la guida dell'associazione diocesana: in un clima di comunione e corresponsabilità, essa delibera in ordine alla vita diocesana dell'associazione, promuovendo e coordinando la presenza e lo sviluppo dell'A.C., la crescita formativa, spirituale e missionaria dei suoi aderenti e responsabili, i rapporti all'interno ed all'esterno della comunità ecclesiale. La Presidenza è costituita dal Presidente, dagli Assistenti diocesani, dal Segretario, dall'Amministratore, dai due vice-presidenti adulti, dai due vice-presidenti giovani, dal responsabile A.C.R. e dal suo vice, ed è convocata dal Presidente.

18.2 I vice-presidenti dell'Associazione, il responsabile dell'A.C.R. e il suo vice sono eletti a maggioranza dal Consiglio diocesano nella prima seduta successiva alla nomina del Presidente da parte del Vescovo. Spetta al Consiglio diocesano individuare disponibilità e ricevere candidature per tali cariche.

Nella medesima seduta il Consiglio elegge anche il Segretario e l'Amministratore diocesano, su proposta del Presidente. Altri responsabili o incaricati rispetto ad aree o a commissioni unitarie della Presidenza

diocesana, sono nominati dal Consiglio diocesano su proposta della stessa Presidenza, ai cui lavori partecipano in modo stabile.

## **Art. 19 La Consulta diocesana dei ragazzi**

19.1 La Consulta diocesana dei ragazzi (di seguito denominata C.D.R.) è un organo nato per “dar voce” ai bambini ed ai ragazzi, rendendoli partecipi della vita associativa attraverso forme e modi che contribuiscano a realizzare il loro pieno coinvolgimento e protagonismo nell’Associazione.

19.2 E’ costituita da 10 rappresentanti di età compresa tra i 9 ed i 13 anni, eletti dai delegati ragazzi (due per ogni associazione territoriale, uno dei 9-11, l’altro dei 12-14) all’Assemblea diocesana.

19.3 I delegati ragazzi all’assemblea diocesana vengono eletti dagli acierrini (6-8, 9-11, 12-14), regolarmente tesserati, delle associazioni territoriali durante le rispettive assemblee. I bambini e i ragazzi, per partecipare al meglio secondo le loro potenzialità e modalità, possono riunirsi per articolazione durante lo svolgimento dell’assemblea ed eventualmente anche per gruppi omogenei per fasce d’età.

Compito dei ragazzi, oltre quello di eleggere i loro rappresentanti, è quello di elaborare un documento finale con analisi e proposte.

19.4 I due ragazzi eletti durante l’assemblea dell’associazione territoriale restano a disposizione, per tutto il triennio, del Consiglio della stessa per consultazioni o altro, qualora se ne presenti la necessità.

19.5 Lo svolgimento di tutte le attività della C.D.R. e la partecipazione dei ragazzi all’assemblea diocesana sono assistite dal responsabile diocesano, il vice, l’assistente e alcuni membri dell’equipe ACR. Ai lavori possono assistere anche i responsabili parrocchiali che accompagnano i ragazzi. La responsabilità educativa e associativa di tale organo spetta sempre al Consiglio diocesano.

19.6 La durata dell’incarico e altre regole seguono (a misura dei ragazzi) lo Statuto nazionale dell’A.C.I. , il relativo Regolamento d’attuazione e il presente atto normativo. Coloro che vengono eletti nella C.D.R. all’età di 13 anni restano in carica fino a 15.

19.7 La metodologia da seguire in sede di assemblea e di consulta deve essere il più possibile a misura dei ragazzi, come è stile dell’ACR senza imitare lo stile degli adulti.

I campi di lavoro della C.D.R. sono:

- a) la comunicazione, per dar voce ai bambini e ai ragazzi attraverso giornalini, radio, televisione e altro;
- b) l’iniziativa annuale: la C.D.R. ha il compito di fare delle proposte concrete per le varie tappe che l’equipe diocesana può tenere presenti.

19.8 La C.D.R. aderisce al Movimento Ragazzi Ambasciatori di Pace.

## **Art. 20 Equipe diocesane**

20.1 Le equipe diocesane coadiuvano i vicepresidenti e il responsabile A.C.R. nel rispondere alle esigenze delle singole fasce d’età e nella preparazione delle attività ordinarie inerenti i singoli settori e l’A.C.R. All’inizio di ogni triennio si provvede alla costituzione dell’equipe diocesana degli adulti, di quella dei giovani e dell’equipe A.C.R.

20.2 Ciascuna equipe è coordinata dai vicepresidenti o dal responsabile ACR (e dal suo vice) e ne fanno parte:



- a) l'assistente nominato dall'autorità ecclesiastica competente;
- b) i consiglieri diocesani eletti nelle liste di settore o nell'A.C.R.;
- c) altri soci aderenti all'associazione - individuati dai vicepresidenti e dal responsabile A.C.R. (e dal suo vice), sentiti gli assistenti e la presidenza - appartenenti al settore interessato, o aventi in esso incarichi associativi e /o educativi.

20.3 Il numero dei membri delle equipe diocesane è fissato dai vicepresidenti e dal responsabile A.C.R. (e dal suo vice).

## **CAP. 5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 21 Risorse e Contributi**

21.1 L'A.C. non ha scopo di lucro e le sue attività sono esclusivamente rivolte al raggiungimento degli obiettivi collegati alle proprie finalità.

L'A.C. non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Le risorse economiche dell'associazione provengono dai contributi associativi secondo quanto disposto dall'articolo 32 dello *Statuto nazionale* e dagli articoli 28 e 29 del relativo *Regolamento di attuazione*. Alle attività dell'associazione possono anche contribuire, con la destinazione di contributi economici, Enti pubblici ed ecclesiali, Privati ed Organismi internazionali. Le risorse economiche possono anche derivare da attività commerciali e produttive marginali.

L'associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente diocesano attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

21.2 In caso di scioglimento dell'Associazione diocesana il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe. La delibera è assunta dal Consiglio diocesano, col voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, sentito il Vescovo diocesano.

### **Art. 22 Gestione Amministrativa**

22.1 La responsabilità dell'Amministrazione spetta alla Presidenza diocesana, che ne affida la cura all'Amministratore eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente. L'Amministratore, coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, provvede alla gestione economica dell'Associazione e redige i bilanci preventivo e consuntivo.

22.2 Il comitato per gli affari economici è composto dall'Amministratore e almeno da due soci individuati per competenza ed eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente.

## **CAP. 6 NORME FINALI**

### **Art. 23 Modifiche all'atto normativo**

23.1 Il presente atto normativo, una volta ratificato dal Consiglio Nazionale, potrà essere modificato solo dall'Assemblea diocesana regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

#### **Art. 24 Norma di rinvio**

24.1 Per quanto non contemplato dal presente atto normativo, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

#### **Art. 25 Norma transitoria**

25.1 L'Assemblea diocesana dà mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali richieste di integrazione del Consiglio Nazionale al testo così come approvato in data odierna.